

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA e STRAORDINARIA VERBALE del 19 ottobre 2020

Il giorno 19 OTTOBRE 2020 alle ore 16.00 in Sarzana nei locali della sala della Repubblica, si apre in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria per deliberare sulle **modifiche allo Statuto e adeguamento al Dlgs 117/2017**.

Presiede l'Assemblea il socio Giuseppe Tomasello. Esercita le funzioni di segretaria la socia Loredana Righi.

Si dà atto che sono presenti, di persona o per delega, n. 52 soci. L'assemblea pertanto è regolarmente costituita ai sensi dello Statuto.

Le copie della proposta di Statuto sono a disposizione di ciascun convenuto.

La segretaria L. RIGHI riferisce sinteticamente sulle modifiche allo Statuto rese obbligatorie dal D.Lgs n. 117/2017 e su quelle proposte dal Consiglio.

Terminata l'esposizione si apre la discussione: _____

Si procede quindi alla votazione sul testo dello Statuto: con votazione espressa per alzata di mano, l'Assemblea APPROVA all'unanimità.

Copia dello Statuto viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

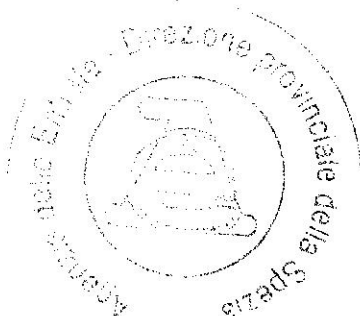
Alle ore 16.30 ha termine l'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente **Giuseppe TOMASELLO**

La Segretaria **Loredana RIGHI**





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPES
REGISTRATO IL 12/11/2020
N. 3019 SERIE 3
VERSATI € ESENTE

IL DIRETTORE
per il Direttore Provinciale
Luca MONTORSIO
ROBERTO STAS
Il Funzionario Delegato

STATUTO
della
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI SARZANA ODV"

Approvato dall'Assemblea dei soci
in Sarzana il 19.10.2020

Art. 1- Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Volontari Ospedalieri Sarzana ODV" in sigla e di seguito AVO SARZANA ODV o semplicemente "Associazione".
2. L'AVO SARZANA ODV, con ininterrotta attività dal 05/06/2007, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto registrato a Sarzana il 05/06/2007 al n.1366 è Ente del Terzo Settore. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'AVO SARZANA ODV ha sede legale nel Comune di SARZANA, presso l'Ospedale San Bartolomeo. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – Finalità e attività

1. L'AVO SARZANA ODV si ispira ai valori universali dell'uomo, si riconosce nell'altruismo, nella solidarietà, nella carità e nell'aiuto volontario, in aderenza ai principi espressi dal fondatore Emilio Longhini.
2. Fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
Esercita in via esclusiva e comunque principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.Lgs 117/2017 all'art. 5 comma 1 lettere
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
In particolare:
 - Il servizio è prestato nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali e in altre strutture territoriali simili nonché con interventi sul territorio e a domicilio per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. In stretta collaborazione con il personale medico e paramedico e con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario, il servizio può comportare attività di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, compresa la somministrazione di pasti e bevande, in particolare alle persone non autosufficienti
 - Il servizio è svolto in collaborazione con le Istituzioni senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle stesse, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
 - L'associazione sviluppa, partecipa e realizza progetti di intervento nel settore socio-sanitario, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
 - Promuove iniziative ed eventi per la diffusione del messaggio Avo, la formazione dei volontari, l'informazione dei cittadini e la sensibilizzazione delle istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta dei servizi sociosanitari ai bisogni della comunità
 - promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'AVO SARZANA ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'AVO le loro peculiari risorse.
4. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. AVO SARZANA ODV è associata all'AVO Regionale Liguria e alla Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato Sanitario (Federavo), delle quali condivide i principi ispiratori ed utilizza il logo proposto da Federavo.

Art. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente

Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

Art. 5 – Associati, criteri di ammissione e cessazione

1. L'Associazione è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che ne condividono gli scopi e si riconoscono nel presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono ammessi a diventare soci dell'AVO SARZANA ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, gli aspiranti volontari che ne facciano domanda scritta e siano in possesso dei requisiti sottoelencati:
 - a. abbiano partecipato al corso di formazione di base e sostenuto positivamente il colloquio di fine corso;
 - b. abbiano svolto con profitto e continuità regolare servizio per almeno un anno o comunque per almeno 100 ore;
 - c. abbiano sostenuto positivamente il colloquio finale per l'ammissione al servizio effettivo;
 - d. dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto e/o indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
3. Sull'istanza di adesione delibera il Consiglio direttivo alla prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio direttivo può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Entro 60 giorni la deliberazione di rigetto deve essere comunicata all'interessato. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto
 - morte;
 - **decadenza** per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
 - **esclusione** deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. E' fatta salva la facoltà del socio di ricorrere all'Assemblea con le procedure di cui al precedente comma 4. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:
 - o mancata prestazione dell'attività concordata per almeno un anno senza giustificato motivo, o eccessivo assenteismo dal servizio;
 - o mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo;
 - o attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

6. In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
7. Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.
8. L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati iscritti nel libro soci hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata, fatto salvo il diritto di esimersi dal prestare collaborazione alla somministrazione dei pasti qualora ritengano di non possedere informazioni adeguate a garantire l'opportunità e la sicurezza dell'attività;
 - partecipare alla vita associativa, alla formazione permanente, alle riunioni generali e di reparto e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
4. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 100 ore di servizio.

ART. 7- Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Revisore interno dei conti
- Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Collegio dei Revisori legali dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

4. Qualora per dimissioni od altra causa venga a mancare il Revisore interno dei conti oppure un componente del Consiglio direttivo, sarà sostituito dal Consiglio medesimo, attingendo alla graduatoria espressa dall'Assemblea in sede di elezioni, nel rispetto della graduatoria suddetta. Se i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto, la sostituzione non è ammessa e si procederà a nuove elezioni.

5. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

6. Gli incarichi sono attribuiti su deliberazione del Consiglio Direttivo, hanno durata annuale e possono essere rinnovati

Art. 9- Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto.
8. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È **straordinaria** quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria modifica lo **statuto** dell'organizzazione con la **presenza di almeno la metà più uno** degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - elegge nomina e revoca i membri degli organi sociali elettivi e il Revisore interno dei conti;
 - Nomina l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
 - approva il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sulle istanze di revisione circa il rigetto dell'ammissione a socio e sui ricorsi per la perdita della qualità di socio deliberate dal Consiglio direttivo
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva impegni economici pluriennali;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- è informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotrice di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri, determinato dall'Assemblea stessa, compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 9. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni
3. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.
4. Elegge al suo interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma ogni due mesi o comunque almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa la partecipazione per delega.
8. Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).
9. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti secondo quanto previsto al precedente art. 8 co. 4.

10. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta di questi, il Vice presidente;
- amministra l'organizzazione e nomina il Segretario, il Tesoriere, i responsabili di reparto e gli incaricati di specifici affari o settori;
- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- delibera sulla sospensione o la perdita della qualità di socio
- emana il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvede ai suoi eventuali aggiornamenti;
- stipula convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- delibera l'iscrizione e l'adesione a registri, elenchi, associazioni, reti, federazioni e simili e deliberarne altresì la cancellazione e il recesso;
- ratifica, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza
- autorizza il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determina le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (di norma ogni due mesi e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

- In caso di necessità ed urgenza può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

6. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- per impegni specifici, delegare eventualmente a rappresentarlo un consigliere o altro socio,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;

Art. 12 – Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore

legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 – Revisore interno dei conti

1. Salvo i casi disciplinati dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione si dota di un Revisore interno dei conti eletto dall'Assemblea.
3. Il Revisore interno dei conti provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.
4. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
 - coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;
2. Il Tesoriere:
 - predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
 - cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 16 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
3. Le operazioni sui conti saranno effettuate dal Presidente e dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 17 – Bilancio di esercizio e patrimonio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il conto consuntivo, e comunque entro il termine previsto per il deposito nel RUNTS (30 giugno di ogni anno). Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.
6. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. E' vietata la distribuzione, anche no retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, durante la vita dell'associazione ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre OD che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 -- Libri associativi

1. L'Associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
2. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ART. 19 -- Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e senza diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21- Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
2. Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

Il presente Statuto sostituisce integralmente quello registrato alla Spezia in data 05.04.2017 al n. 1015 serie 3

Approvato dall'Assemblea dei soci in Sarzana il 19.10.2020

Il Presidente dell'Assemblea
(Giuseppe Tomassello)



Il segretario
(Loredana Righi)

